

COMUNE DI PALAU

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Giovanni Pinna Parpaglia

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 32 del 9 dicembre 2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

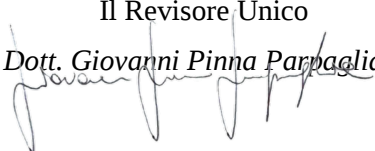
presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Palau che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Palau, lì 9 dicembre 2020

Il Revisore Unico

Dott. Giovanni Pinna Pappalìa



PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Giovanni Pinna Parpaglia, revisore nominato con delibera del Commissario Straordinario n. 90 del 15.05.2018

Premesso

- ✓ che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011;
- ✓ che è stato ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
- ✓ viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- ✓ visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- ✓ visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- ✓ visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- ✓ visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Palau registra una popolazione al 01.01.2020, di n 4.101 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente, entro il 30 novembre 2020, ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, comma 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D. Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati i documenti previsti:

- ✓ all'art. 11, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
- ✓ al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h);
- ✓ all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP)

L'Ente, con riferimento al bilancio di previsione, ha adottato il "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*" previsto dall'art. 18-bis, D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007, inserendolo nel DUP.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

L'Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

Gestione dell'esercizio

Poiché il bilancio di previsione viene portato in approvazione prima del rendiconto, occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 16 del 30/04/2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 3 in data 07/04/2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	10.613.711,95
di cui:	
a) Fondi vincolati	499.226,79
b) Fondi accantonati	5.190.455,16
c) Fondi destinati ad investimento	1.242.837,90
d) Fondi liberi	3.681.192,10
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	10.613.711,95

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2018	2019	2020¹
Disponibilità:	7.743.233,06	8.829.590,61	9.530.636,17
di cui cassa vincolata	1.965.208,77	1.920.916,98	2.178.780,81
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

¹ Allorché il bilancio di previsione viene approvato entro il 31/12 nella tabella si inserisce il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2020 (come risulta dall'allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e "allegato f").

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del TUEL.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	681.218,79	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di competenza	1.471.260,52	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo utilizzato anticipatamente			0,00	0,00		
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità*			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2021		previsioni di cassa	8.829.590,61	11.842.554,36		
10000 Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.149.793,02	previsione di competenza	6.483.179,72	6.713.431,48	6.725.431,48	6.725.431,48
			previsione di cassa	10.902.681,36	10.863.224,50		
20000 Titolo 2	Trasferimenti correnti	42.184,36	previsione di competenza	3.019.874,66	2.688.570,16	2.505.570,16	2.505.570,16
			previsione di cassa	3.069.691,34	2.730.754,52		
30000 Titolo 3	Entrate extratributarie	48.700,80	previsione di competenza	1.803.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
			previsione di cassa	2.097.477,60	2.088.700,80		
40000 Titolo 4	Entrate in conto capitale	910.801,42	previsione di competenza	6.228.262,88	14.356.144,78	1.208.000,00	250.000,00
			previsione di cassa	8.020.498,91	15.266.946,20		
50000 Titolo 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	850.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	850.000,00		
60000 Titolo 6	Accensioni prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	850.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	850.000,00		
70000 Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
90000 Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	231.632,68	previsione di competenza	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00
			previsione di cassa	4.354.530,09	2.886.632,68		
TOTALE TITOLI		5.383.112,28	previsione di competenza	20.189.317,26	30.153.146,42	15.134.001,64	14.176.001,64
			previsione di cassa	28.444.879,30	35.636.258,70		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		5.383.112,28	previsione di competenza	22.341.796,57	30.153.146,42	15.134.001,64	14.176.001,64
			previsione di cassa	37.274.469,91	47.378.813,06		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
					PREVISIONE ANNO 2021	PREVISIONE DELL'ANNO 2022	PREVISIONE DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.930.321,12	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	10.953.317,55 0,00 0,00 12.125.970,07	10.755.834,85 0,00 0,00 13.244.149,78	10.508.468,92 0,00 0,00 0,00	10.444.575,55 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.856.115,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	8.436.446,32 0,00 0,00 10.969.220,07	15.846.427,44 0,00 0,00 20.702.543,13	1.870.435,12 0,00 0,00 0,00	973.839,11 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	850.000,00 0,00 0,00 850.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	2.482,96	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	126.032,70 0,00 0,00 126.032,70	45.884,13 0,00 0,00 48.367,09	100.097,60 0,00 0,00 0,00	102.586,98 0,00 0,00 0,00
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	348.116,89	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	2.655.000,00 0,00 0,00 2.749.461,54	2.655.000,00 0,00 0,00 3.003.116,89	2.655.000,00 0,00 0,00 0,00	2.655.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLI		8.137.036,66	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	22.170.796,57 22.170.796,57 25.970.684,38 25.970.684,38	30.153.146,42 30.153.146,42 37.848.176,89 37.848.176,89	15.134.001,64 0,00 15.134.001,64 0,00	14.176.001,64 0,00 14.176.001,64 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		8.137.036,66	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	22.170.796,57 22.170.796,57 25.970.684,38 25.970.684,38	30.153.146,42 30.153.146,42 37.848.176,89 37.848.176,89	15.134.001,64 0,00 15.134.001,64 0,00	14.176.001,64 0,00 14.176.001,64 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

Il principio contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, seguendo le modalità di seguito illustrate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione

vincolato. In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Nel caso di applicazione dell'avanzo presunto, a partire dal bilancio di previsione 2021-2023, è obbligatorio allegare le tabelle A1 e A2 per le quote vincolate ed accantonate. Difatti, l'allegato A1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, mentre l'allegato A2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato A3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che *“il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021”, costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020”*.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	11.842.554,36
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.	10.863.224,50
2	Trasferimenti correnti	2.730.754,52
3	Entrate extratributarie	2.088.700,80
4	Entrate in conto capitale	15.266.946,20
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	850.000,00
6	Accensione prestiti	850.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.886.632,68
TOTALE TITOLI		35.536.258,70
TOTALE GENERALE ENTRATE		47.378.813,16

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	13.244.149,78
2	Spese in conto capitale	20.702.543,13
3	Spese per incremento attività finanziarie	850.000,00
4	Rimborso di prestiti	48.367,09
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.003.116,89
TOTALE TITOLI		37.848.176,89
SALDO DI CASSA		9.530.636,17

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa relativa alla spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

L'ente si dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	0,00	11.842.554,36
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	4.149.793,02	6.713.431,48	10.863.224,50	10.863.224,50
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	42.184,36	2.688.570,16	2.730.754,52	2.730.754,52
3	<i>Entrate extratributarie</i>	48.700,80	2.040.000,00	2.088.700,80	2.088.700,80
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	910.801,42	14.356.144,78	15.266.946,20	15.266.946,20
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	850.000,00	850.000,00	850.000,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	850.000,00	850.000,00	850.000,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	0,00	0,00	0,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	231.632,68	2.655.000,00	2.886.632,68	2.886.632,68
	TOTALE TITOLI	5.383.112,28	30.153.146,42	35.536.258,70	35.536.258,70
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.383.112,28	30.153.146,42	35.536.258,70	47.378.813,06

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	2.930.321,12	10.755.834,85	13.686.155,97	13.244.149,78
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	4.856.115,69	15.846.427,44	20.702.543,13	20.702.543,13
3	<i>Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie</i>	-	850.000,00	850.000,00	850.000,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>	2.482,96	45.884,13	48.367,09	48.367,09
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	-	-	0,00	-
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	348.367,09	2.655.000,00	3.003.367,09	3.003.116,89
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.137.286,86	30.153.146,42	38.290.433,28	37.848.176,89
	SALDO DI CASSA				9.530.636,17

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio esercizio		11.842.554,36			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.442.001,64 0,00	11.271.001,64 0,00	11.271.001,64 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		10.755.834,85 0,00 442.006,19	10.508.468,92 0,00 442.006,19	10.444.575,55 0,00 442.006,19
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		45.884,13 0,00 0,00	100.097,60 0,00 0,00	102.586,98 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			640.282,66	662.435,12	723.839,11
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		107.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		662.565,17	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O = G+H+I-L+M			85.217,49	662.435,12	723.839,11

L'Organo di Revisione ha verificato la provenienza e la destinazione delle entrate in conto capitale destinate a spese correnti e di quelle correnti destinate al titolo II della spesa.

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente agli enti locali di avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a. dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b. in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c. siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 1, comma 866, della legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n. 196, relativamente alla classificazione delle entrate dello Stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

I nuovi principi contabili considerano alcune entrate come non ricorrenti per definizione. In particolare, l'allegato 7 al D. Lgs. n. 118/2011 precisa la distinzione, sia per le entrate che per le spese, tra ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che le stesse siano previste a regime, ovvero limitate ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- sono in ogni caso da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;

- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) accensioni di prestiti;
- g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.
- sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - h) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - i) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - j) eventi calamitosi,
 - k) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - l) investimenti diretti,
 - m) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite - a regime - ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi e per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

È opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso, le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D. Lgs. n. 118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l’importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Entrate da titoli abitativi edilizi	1.188.540,22	163.000,00	163.000,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Recupero evasione tributaria	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Canoni per concessioni pluriennali	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare	0,00	0,00	0,00
Totale	1.512.540,22	487.000,00	487.000,00

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del D. Lgs. 23/6/2011 n. 118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- e) l'elenco delle partecipazioni possedute.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione “*complessiva e integrata*” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione deve verificare, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP, e la relativa nota di aggiornamento, l'organo di revisione non ha espresso parere autonomo, ma lo stesso deve ritenersi rilasciato con la firma della presente relazione, che ne attesta la coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28

dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA"* emanate in data 8 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il piano dei fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Sul piano l'organo di revisione non ha espresso parere autonomo, in quanto il documento risulta inserito nel DUP e portato in approvazione in seno allo stesso.

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale IMU e TARI

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU e TARI, è così composto:

<i>IUC</i>	Esercizio 2020 (assestato)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	1.899.117,25	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00
TARI	698.166,47	2.273.431,48	2.273.431,48	2.273.431,48
Totale	2.597.283,72	5.453.431,48	5.453.431,48	5.453.431,48

In particolare, l'ente ha previsto nel bilancio 2021 l'importo di euro 2.273.431,48 (con un aumento di € 7.751,76), per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'IMU e alla TARI, il Comune ha istituito l'**imposta di soggiorno**

<i>Altri Tributi</i>	Esercizio 2020 (assestato)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICP	4.624,55	0	0	0
COSAP	22.871,91	0	0	0
Canone unico patrimoniale		57.000,00	57.000,00	57.000,00
Imposta di soggiorno	622.945,50	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Totale	650.441,96	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00

Il comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D. Lgs. n. 23/2011).

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2019*	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU	90.233,07	220.918,68	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	38.218,20	18.219,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	128.451,27	239.138,25	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	276.655,60	90.832,43	185.823,17
2020 (assestato)	159.180,41	53.845,39	105.335,02
2021	1.188.540,22	107.500,00	1.081.040,22
2022	163.000,00	107.500,00	55.500,00
2023	165.000,00	107.500,00	57.500,00

La legge n. 232/2016 art. 1 comma 460, e s.m.i. ha previsto che dal 1° gennaio 2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e s.m.i.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	100.000,00	100.000,00	100.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	17.070,00	17.070,00	17.070,00
Percentuale fondo (%)	17,07%	17,07%	17,07%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Giunta Comunale, con atto n. 149 del 26/11/2019 ha deliberato la destinazione, per l'anno 2021, dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 208 del Cds.

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: *“ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla*

riscossione della sanzione”.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di locazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Proventi Prev. 2021	Costi Prev. 2021	% copertura
Posteggi pubblici	420.000,00	164.325,00	255,59%
Assistenza domiciliare anziani	10.000,00	200.000,00	5,00%
Mense scolastiche	40.000,00	161.000,00	24,84%
Colonie e soggiorni stagionali	32.000,00	107.000,00	29,91%
Impianti sportivi	4.000,00	78.500,00	5,10%
Approdo turistico	1.150.000,00	390.000,00	294,87%
Totale	1.656.000,00	1.100.825,00	150,43%

L'organo esecutivo con deliberazione n. 147 del 20.11.2020, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nel 150,43%.

L'andamento delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2021	Previsione Entrata 2022	Previsione Entrata 2023
Posteggi pubblici	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Assistenza domiciliare anziani	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Mense scolastiche	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Colonie e soggiorni stagionali	32.000,00	40.000,00	40.000,00
Impianti sportivi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Approdo turistico	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
TOTALE	1.656.000,00	1.664.000,00	1.664.000,00

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente ha previsto nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI				
PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	2.626.850,00	2.626.850,00	2.646.850,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	142.449,00	142.449,00	142.449,00
103	Acquisto di beni e servizi	6.285.003,08	6.158.895,08	6.158.895,08
104	Trasferimenti correnti	1.041.615,86	905.342,63	905.342,63
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	37.576,31	45.034,60	42.545,22
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.634,75	47.448,62	11.815,22
110	Altre spese correnti	597.705,85	582.448,99	536.678,40
	Totale	10.755.834,85	10.508.468,92	10.444.575,55

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con quanto disposto dal D.M. 17 marzo 2020, che permette di determinare le soglie di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall’articolo 1 comma 562 della L. n. 296/2006. Il Comune di Palau ha un valore soglia inferiore al 27,20% così come da determinazione del responsabile del settore finanziario n. 99 del 22/06/2020; la spesa di personale prevista per il triennio 2021 – 2023 è inferiore al valore soglia indicato.
- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009, pari ad euro 380.000,00, come risultante dalla certificazione rilasciata dal responsabile del settore finanziario, allegata al bilancio.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	2021	2022	2023
Spese Macro 101 da bilancio simulato previsione	2.626.850,00	2.626.850,00	2.646.850,00
(-) Componenti escluse (B)	689.685,46	689.685,46	689.685,46
Spesa di personale al netto componenti escluse (D)	1.937.164,54	1.937.164,54	1.957.164,54
LIMITI DI SPESA (C)	2.280.856,20	2.317.644,20	2.336.038,20
Margine a disposizione per bilancio previsione C-D	343.691,66	380.479,66	378.873,66
Componenti escluse (B):			
Costo vigili assunti dopo il 28/10/2020 sino al 27/10/2021	-		
Costo vigili stagionali finanziato da multe	24.000,00		
Assunzione 110 tuel TD	45.000,00		
Categoria protetta	40.000,00		
contributo statale per il personale ex base USA	580.685,46		
totale (B)	689.685,46		

Si ricorda che il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

In proposito si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2021-2023 è di euro 0,00 fermo restando che i contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento a programmi preventivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

Il DL 124/2019, convertito con Legge n. 157 del 11 dicembre 2019 ha abrogato, a decorrere dal 2020, i limiti di spesa disposti dall'art. 6 del D.L. 78/2010. Pertanto le spese per Formazione del personale, studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, non sono più soggette a limiti.

Lo stesso decreto ha abrogato l'obbligo di redazione del piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, l'obbligo di ridurre del 50% rispetto al 2007 la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008), l'obbligo del rispetto dei vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter, DL 98/2011) l'obbligo di rispettare i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DL 95/2012)

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento. L'Ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, c. 1015 e 1017 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti

allegati al fascicolo di bilancio che riportano il dettaglio degli accantonamenti per singola tipologia di entrata.

Si ricorda che, il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Si specifica che non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

Il FCDE è determinato applicando il metodo della media semplice sui singoli rapporti.

Importo minimo: Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018. L'accantonamento al Fondo è effettuato dal 2021 per l'intero importo.

L'ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/2023, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

- anno 2021: euro 35.000,00 pari allo 0,33% delle spese correnti;
- anno 2022 - euro 35.000,00 pari allo 0,33% delle spese correnti;
- anno 2023 - euro 35.000,00 pari allo 0,34% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Si ricorda che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha effettuato accantonamenti al fondo rischi contenzioso con stanziamento alla missione 20.

Con riferimento ai procedimenti in corso perché sorti negli esercizi precedenti, il Revisore chiede prende atto della ricognizione effettuata ai fini della determinazione dell'importo sul quale apporre specifico vincolo sul risultato di amministrazione presunto. Invita l'ente a monitorare l'andamento delle cause in corso perché, in sede di rendiconto, nella determinazione del risultato di amministrazione si possano confermare e/o modificare gli importi contestati che costituiscono oggetto di specifico vincolo.

L'Ente non ha stanziato nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.672,21	1.672,21	1.672,21
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.672,21	1.672,21	1.672,21

Fondo di riserva di cassa

L'art. 166, comma 2 quater del TUEL stabilisce che la consistenza del fondo di riserva di cassa non debba essere inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.

Il Revisore ha accertato che, gli importi inseriti in bilancio sono pari

- per il 2021 allo 0,32%,
- per il 2022 allo 0,61%.
- per il 2023 allo 0,66%.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'art. 1, c. 859, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha previsto che, a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato *Fondo di garanzia debiti commerciali*, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- d) 1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Il successivo comma 862 prescrive che entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Inoltre, ai sensi del comma 868 a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto nel corso dell'esercizio 2020 a pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art.33 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il collegamento tra la contabilità dell'ente e la piattaforma SIOPE garantisce in tempo reale le informazioni relative al pagamento delle fatture e al relativo calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Non risulta che vi siano società partecipate che, nell'ultimo bilancio approvato, hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile:

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione **ha verificato** che l'ente, non ricorrendone i presupposti, non ha effettuato alcun accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013:

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione sarà comunicato nei termini previsti e con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016,

Garanzie rilasciate

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		16.056.144,78	1.208.000,00	250.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		107.500,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		850.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		662.565,17	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		15.846.427,44 0,00	1.870.435,12 0,00	973.839,11
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-85.217,49	-662.435,12	-723.839,11

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		850.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)		850.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			85.217,49	662.435,12	723.839,11
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			85.217,49	662.435,12	723.839,11

Investimenti senza esborsi finanziari

Per gli anni 2021-2023 non sono programmati altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie). L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui all'art.1, comma 138 L. n.228/2012, fermo restando quanto previsto dall'art.14 bis D.L. 50/2017.

Poiché la regola generale è il divieto di procedere ad acquisti immobiliari, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa, gli enti territoriali effettuano siano comprovate documentalmente l'indispensabilità (assoluta necessità per obbligo giuridico) e l'indilazionabilità (impossibilità oggettiva) attestate dal responsabile del procedimento e che:

- a. la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto;
- b. delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

Questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) che introduce alcune semplificazioni condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c. 2).

Si ricorda che i commi da 961 a 964 della legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane.

Per quanto disposto dal comma 963 della legge di bilancio 2019, il MEF ha emanato il decreto 30 agosto 2019 contenente i criteri e le modalità per la rinegoziazione dei mutui di Comuni, Province e Città metropolitane rimasti nella titolarità del Mef e formalmente gestiti dalla Cassa depositi e prestiti. La rinegoziazione riguarda i mutui per i quali il tasso di interesse dei nuovi piani di ammortamento previsto dal DM risulti inferiore a quello dei piani di ammortamento originari, ferme restando i requisiti per l'ammissione alla rinegoziazione già previsti dal comma 962. Sul sito del Mef-Dipartimento del Tesoro sono disponibili il testo del decreto, lo schema di contratto con Cdp, e l'elenco delle posizioni debitorie di ciascun ente locale.

L'ente si è avvalso della facoltà di rinegoziare i mutui in essere così come disposto dalla circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020 recependo il dettato del comma 556 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019).

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	1.045.728,93	999.844,80	952.128,92
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	
Prestiti rimborsati (-)	45.884,13	47.715,88	49.622,21
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	999.844,80	952.128,92	902.506,71
Nr. Abitanti al 31/12	4.200	4.200	4.200
Debito medio per abitante	€ 238,06	€ 226,70	€ 214,88

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023
Oneri finanziari	37.576,31	35.744,56	33.838,23
Quota capitale	45.884,13	47.715,88	49.622,21
Totale fine anno	83.460,44	83.460,44	83.460,44

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2021	2022	2023
Interessi passivi	37.576,31	35.744,56	33.838,23
entrate correnti	6.713.431,48	6.725.431,48	6.725.431,48
% su entrate correnti	0,56%	0,53%	0,50%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c. 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni:
L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.
L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti:

A. Riguardo alle previsioni di parte corrente, considera congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

B. Riguardo alle previsioni per investimenti:

- ritiene la previsione dei mezzi di copertura finanziaria conforme alle spese per investimenti,
- considera la previsione di spesa per investimenti coerente con il programma amministrativo, il DUP (nel quale è inserito il piano triennale dei lavori pubblici);
- specifica, tuttavia, che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti.

C. Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'Organo di revisione deve presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica. In particolare, l'Organo di revisione dovrà certificare l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 Dl 34/2020) e Fondone-bis (art.39 del Dl 104/2020) entro il 30 aprile 2021 (30 maggio 2021 in base alla bozza della Legge di bilancio 2021 in corso di esame alle Camere). Sul bilancio 2021-2023 per l'annualità 2021 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.

L'Organo di revisione, inoltre, deve valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".

Alla luce di quanto sopra, è stato verificato l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza, non trascurando di garantire gli equilibri in termini di competenza e di cassa.

D. Riguardo alle previsioni di cassa, le previsioni appaiono:

- attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni,
- congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

E. Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ✓ ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ✓ ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

e, pertanto, esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

Il Revisore Unico

Dott. Giovanni Pinna Parpaglia

